



CITTÀ DI OTRANTO

Provincia di Lecce

Otranto 6 marzo 2017

Prot. n. 4084

Ai Sigg. Responsabili
strutture ricettive di Otranto

OGGETTO: Imposta di soggiorno nella Città di Otranto - Anno 2017. Comunicazioni importanti.

Il 1° aprile p.v. si rinnova l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

Il relativo regolamento comunale prevede, come modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 7/02/2017, le seguenti novità:

- **inserimento degli alberghi diffusi e dei complessi residenziali immobiliari in multiproprietà" tra le strutture ricettive** ove gli ospiti che pernottano sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno;

- **ampliamento della casistica delle esenzioni** con inserimento delle seguenti categorie di soggetti:

- i proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni nei periodi di loro proprietà;
- I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione;
- il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;
- le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, a condizione che esistano un decreto emanato dall'autorità competente ed un ordine di servizio rilasciato dall'autorità pubblica;
- gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio, laddove presente un ordine di servizio;
- i rifugiati politici ospitati presso strutture all'uopo autorizzate con provvedimento prefettizio;

- è stato previsto che il **versamento delle somme riscosse** dal gestore delle strutture ricettive al Comune, unitamente alla **presentazione della dichiarazione indicante il numero dei pernottamenti, avvenga non più con cadenza trimestrale bensì con cadenza bimestrale**, ovvero entro il 30 giugno il versamento delle somme e la presentazione della dichiarazione relative al bimestre aprile, maggio, entro il 31 agosto quelle relative al bimestre giugno-luglio ed entro il 31 ottobre quelle relative al bimestre agosto-settembre;

- in conseguenza, sono state modificate anche le sanzioni con importi graduati per violazioni successive alla prima.

Importante novità introdotta dal decreto legislativo 174/16 inerente il codice della giustizia contabile, attiene ai conti di gestione da presentare presso l'Amministrazione di competenza a decorrere dal mese di ottobre 2016. Nello specifico, l'Amministrazione comunale deve comunicare alla Sezione della Corte dei Conti giurisdizionalmente competente tutti i dati identificativi dei soggetti che rivestono la qualifica di agenti contabili e tenuti alla presentazione del conto giudiziale, con obbligo di costante aggiornamento della banca dati.

Quanto sopra interessa **tutti i gestori delle strutture ricettive**, poichè la Corte dei Conti ha attribuito agli stessi la qualifica di “**agenti contabili di fatto**”, in quanto riscuotono e custodiscono somme appartenenti alle amministrazioni pubbliche e, pertanto, devono rendere il conto del loro operato e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti (Art. 93 del D.Lgs. 267/2000). In particolare, detti conti giudiziali sono sottoposti al controllo della Pubblica Amministrazione e successivamente trasmessi alla Corte dei conti, che chiuderà il giudizio di conto **con una pronuncia che potrà essere di discarico o di condanna**.

Entro il 30 gennaio di ogni anno tutti i gestori delle strutture ricettive devono trasmettere al Comune il conto relativo alla gestione dell'anno precedente, anche quando l'imposta dichiarata è pari a zero, utilizzando l'apposito modello ministeriale (Modello 21 - “Conto di Gestione” - previsto dal D.P.R. 194/1996), che evidenzia il movimento del denaro con gli importi e gli estremi delle riscossioni e dei versamenti.

Sono rimaste invariate le tariffe giornaliere, di cui alla tabella di seguito riportata:

Tipologia struttura	Classificazione	Tariffe in € per persona e per pernottamento		
		Gennaio Febbraio Marzo Ottobre Novembre Dicembre	Aprile Maggio Giugno Settembre	<u>Luglio Agosto</u>
Alberghi	5 stelle	esente	2,00	3,00
	4 stelle	esente	2,00	3,00
	3 stelle	esente	1,50	2,50
	2 stelle	esente	1,00	1,50
Residenze turistico-alberghiere	4 stelle	esente	2,00	3,00
	3 stelle	esente	1,50	2,50
	2 stelle	esente	1,00	1,50
Villaggi turistici	4 stelle	esente	2,00	3,00
	3 stelle	esente	2,00	3,00
	2 stelle	esente	1,00	1,50
Villaggi alberghi	5 stelle	esente	2,00	3,00
	4 stelle	esente	2,00	3,00
	3 stelle	esente	2,00	3,00
Affittacamere, Agriturismi, B&B, Campeggi, Aree attrezzate per la sosta, Case appartamenti per vacanze, Residenze turistiche e Residence		esente	1,00	1,50

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:

- copia delle quietanze debitamente numerate e datate rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
- copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune;
- copia dei riversamenti effettuati alla tesoreria dell'Ente (ordine di bonifico o bollettino postale);
- ogni altra documentazione riguardante la gestione dell'imposta.

Nell'esercizio dell'attività di controllo potranno essere effettuati sopralluoghi anche tramite gli agenti di polizia municipale. Nell'espletamento delle funzioni di controllo, la polizia municipale potrà acquisire atti e documenti presso la struttura ricettiva inerenti alla dichiarazione e ai versamenti dell'imposta effettuati. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese dai clienti, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati dal Comune. Il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva, sia con accertamento induttivo o analitico eseguito comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale.

L'applicativo web (<https://servizi-onlinecom.serversicuro.it/otrant/>) messo gratuitamente a disposizione degli operatori consente agevolmente anche l'assolvimento dell'obbligo sopra indicato.

Ricordiamo che tale applicativo consente di assolvere anche agli adempimenti richiesti per le comunicazioni a Polizia di Stato e SPOT.

Per ogni ulteriore informazione l'ufficio tributi è a disposizione ai seguenti recapiti:

0836 871313 (tel.) – 0836 804884 (fax) – tributi@comune.otranto.le.it (e-mail).

Cordiali saluti.

Il Responsabile dei Tributi, Personale e Suap
avv. M. Paola Manca